



Corte IV
D-6957/2018

Sentenza del 17 gennaio 2022

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Daniela Brüscheiler,
cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti

A. _____, nata il (...), alias
B. _____, nata il (...), alias
C. _____, nata il (...), con i figli
D. _____, nato il (...), alias
E. _____, nato il (...), alias
F. _____, nato il (...),
G. _____, nata il (...), alias
H. _____, nata il (...), alias
I. _____, nata il (...),
J. _____, nato il (...),
Siria,
(...),
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 7 novembre 2018 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____, cittadina siriana di etnia curda e confessione sunnita, ha depositato, insieme ai figli, una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2017.

B.

B.a L'interessata è stata sentita il (...) novembre 2017 nell'ambito di un'audizione sulle generalità (cfr. atto SEM A9/16 [di seguito: verbale 1]) e il 17 ottobre 2018 più approfonditamente sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM A25/15 [di seguito: verbale 2]).

B.b In sostanza e per quanto è qui di rilievo, A._____ ha riferito di un primo espatrio avvenuto nel (...) e dettato dallo scoppio della guerra civile siriana (cfr. verbale 2, pag. 4, D27). L'interessata ha poi spiegato che a seguito del decesso del padre, avrebbe fatto ritorno nel Paese d'origine – con i figli al seguito ma dividendosi dal marito – per stabilirsi nella capitale a partire dal mese di novembre del (...). Durante il soggiorno ad Aleppo, la richiedente avrebbe integrato un'associazione femminile denominata "(...)", partecipando ripetutamente a riunioni ed attività organizzate in seno alla stessa. Sennonché, venute a conoscenza delle rispettive identità, le autorità siriane avrebbero posto le partecipanti del gruppo nel collimatore, finanche disponendone la ricerca e ordinando irruzioni presso i loro domicili. Allertata da un'amica circa l'incombente pericolo, A._____ sarebbe quindi fuggita dalla città, trovando riparo ad Afrin. Nondimeno, la presenza del "*Partîya Karkerên Kurdîstan*" (PKK) in loco, così come quella di abitanti in combutta con il regime, avrebbe spinto la richiedente a lasciare definitivamente il Paese nell'estate del (...) per rifugiarsi in Turchia. Quivi avrebbe ottenuto dall'ambasciata svizzera i visti necessari per raggiungere – con i figli – il marito K._____, nel frattempo installatosi sul territorio elvetico e a beneficio di un'ammissione provvisoria a seguito di una procedura d'asilo separata (cfr. incarto SEM rubricato allo stesso numero di ruolo).

B.c Onde avvalorare la propria versione dei fatti, A._____ ha versato agli atti la sua carta d'identità siriana in originale, oltre a quella del marito (cfr. atto SEM A22).

C.

Il 20 settembre 2018, A._____ ha dato alla luce il figlio J._____.

D.

Con decisione del 7 novembre 2018, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM A33/1), la Segreteria della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria.

E.

Il 7 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 dicembre 2018), gli interessati sono insorti contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell'asilo. Sussidiariamente, gli interessati hanno postulato il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Gli insorgenti hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno prodotto un asserito mandato di arresto, redatto in lingua straniera, con il quale la polizia siriana avrebbe disposto le ricerche di A._____.

F.

Con uno scritto aggiuntivo di data 18 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2019), i ricorrenti hanno rimesso al Tribunale la traduzione in lingua italiana del mezzo di prova allegato al gravame in lingua straniera. Facendo fede a quest'ultima trasposizione, si tratterebbe di una sentenza emanata dal tribunale islamico di L._____ il (...), autorità che avrebbe condannato A._____ a sette anni di lavori forzati in ragione della sua partecipazione a partiti politici non autorizzati e a manifestazioni illecite.

G.

Con uno scritto indirizzato all'attenzione dell'autorità di prima istanza e ricevuto da quest'ultima in data 26 agosto 2019, gli interessati hanno versato agli atti ulteriore documentazione così composta:

- comunicazione di nascita del 23 agosto 2019, emessa dal Servizio circondariale dello stato civile di M._____, e concernente J._____;

- quattro “*ricevute della messa al sicuro di documenti a destinazione della Segreteria di Stato della migrazione*” per mezzo delle quali la SEM, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 LAsi, ha messo al sicuro l’atto di nascita di K._____, l’atto di matrimonio fra K._____ e A._____, l’estratto del registro di famiglia dei richiedenti, l’atto di nascita di A._____, l’atto di nascita di F._____ e l’atto di nascita di G._____.

H.

In data 5 giugno 2020 e 12 agosto 2020, il Tribunale ha richiesto al servizio preposto (*Forensisches Institut Zürich*) di esprimersi in merito all’autenticità del mezzo di prova prodotto in sede ricorsuale. Le risultanze peritali sono poi state messe a disposizione dei ricorrenti, i quali hanno colto l’occasione – rispettivamente con scritti del 22 luglio 2020 e dell’11 settembre 2020 – per pronunciarsi in merito, ribadendo l’autenticità del documento accluso al gravame.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1).

Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo gli stessi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.

4.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

5.

5.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di A. _____ circa le relazioni intrecciate con l'associazione "(...)" non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché inconsistenti e finanche tardive.

5.1.1 Anzitutto, a mente dell'autorità inferiore, A._____ avrebbe fornito una descrizione approssimativa dell'attività e dell'orientamento politico dell'associazione, così come delle riunioni organizzate e degli individui che vi avrebbero partecipato. Vieppiù, dal suo narrato non sarebbe possibile desumere un timore di essere esposta a persecuzioni da parte delle autorità siriane. Difatti, al di là del suo effettivo coinvolgimento nelle attività del gruppo, l'asserzione secondo cui una delle astanti avrebbe trasmesso alle autorità statali gli identificativi delle associate – ivi compreso quello dell'insorgente – non sarebbe sostanziata da indizi tangibili, ritenuto che questa sarebbe riconducibile al solo avvertimento formulato da una conoscente. Analogamente, l'allegazione ai sensi della quale le autorità siriane avrebbero condotto ricerche presso il suo domicilio, riposerebbe esclusivamente sulle testimonianze dei vicini. Invero, la richiedente non avrebbe saputo fornire alcun tipo di dettaglio o informazione inerente l'avviso governativo che sarebbe stato emesso nei suoi confronti. Del resto, l'interessata si sarebbe astenuta dall'investigare maggiormente la questione e comprendere così con maggior precisione le intenzioni dello Stato siriano nei suoi confronti.

5.1.2 A ciò, si aggiungerebbe il fatto che, pur avendo avuto modo di esporre il proprio racconto già durante l'audizione sulle generalità, la ricorrente avrebbe riferito di essere stata ricercata dalle autorità unicamente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. A mente dell'autorità inferiore, tale aspetto sarebbe quindi stato addotto tardivamente, tanto più se considerato che quando confrontata sul punto, la richiedente si sarebbe limitata a giustificarsi facendo capo ad una dimenticanza e al fatto che durante il primo colloquio sarebbe stata intimorita.

5.1.3 Conseguentemente, l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile l'esposto di A._____ e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, respingendone la domanda d'asilo.

5.2 Con il ricorso, richiamati sommariamente i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti avversano le valutazioni della SEM.

5.2.1 In primo luogo, A._____ avrebbe sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni. Difatti – benché gli interessati riconoscano ch'ella avrebbe potuto dilungarsi maggiormente su alcuni aspetti di poco conto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 3) – l'esposto presentato da quest'ultima ossequierebbe i disposti di cui all'art. 7 LAsi, avendo in particolare dettagliato le informazioni concernenti le attività e la connotazione politica dell'associazione in parola (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto

3). D'altra parte, conto tenuto del contesto socioculturale siriano – particolarmente ostile alla libertà di espressione delle donne – il solo fatto ch'ella abbia una vaga idea dell'attività esposta comproverebbe un coinvolgimento personale e quindi la veridicità di quanto narrato. L'attendibilità del suo narrato sarebbe peraltro comprovata dal nuovo mezzo di prova accluso al gravame, consistente in un'asserita sentenza emanata dal tribunale islamico di L._____ l'(...), autorità che avrebbe condannato A._____ a sette anni di lavori forzati in ragione della sua partecipazione a partiti politici non autorizzati e a manifestazioni illecite (cfr. *supra* consid. F).

In sunto, a mente degli insorgenti le contestazioni mosse dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato non parrebbero sufficienti ad inficiare la verosimiglianza di quanto raccontato da A._____ (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 5).

5.2.2 Nel prosieguo della loro disamina, gli insorgenti avversano l'argomentazione della SEM ai sensi della quale parte delle allegazioni sarebbero state addotte tardivamente. In effetti, come a loro dire peraltro già spiegato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, tale mancanza sarebbe riconducibile all'emotività della richiedente durante l'audizione sulle generalità, nonché al fatto che il primo colloquio fosse natura breve (cfr. memoriale ricorsuale pag. 3, punto 4).

6.

6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LA_{si} (art. 2 LA_{si}). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LA_{si}, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LA_{si}).

6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LA_{si}, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in

tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

7.

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non

deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

8.

8.1 Ora, a mente di questo Tribunale, occorre ammettere che il resoconto fornito da A. _____ non ossequia effettivamente le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

8.2 In primo luogo, non stupisce che l'autorità inferiore abbia considerato inconsistenti e superficiali le dichiarazioni di A. _____ dal momento che nell'espone i propri motivi d'asilo, quest'ultima ha fornito un narrato assai scarno e vago. È in particolare il caso per quanto concerne l'allegazione secondo cui una delle partecipanti alle riunioni dell'associazione "(...)" avrebbe rimesso al regime siriano informazioni concernenti le altre componenti del gruppo. Nel riferire di tale aspetto, la richiedente non ha infatti fornito dettagli di sorta, limitandosi ad asserire che *"Quando facevamo le riunioni, c'era una donna che faceva delle foto e le passava dall'altra parte. Per questo tutti quelli dell'associazioni hanno detto che eravamo in pericolo, per queste informazioni trasmesse da questa donna"* (cfr. verbale 2, pag. 5, D31). Anche quando sollecitata dagli ulteriori quesiti della funzionaria interrogante, l'interessata è rimasta vaga, dacché ha dichiarato *"Era una donna di nome Duaà, non la conoscevo bene. Le altre signore dicevano che era stata lei a passare queste informazioni e le foto dall'altra parte"* (cfr. verbale 2, pag. 8, D62), *"Dicevano che questa signora aveva passato tutte le informazioni di cui si parlava lì e ci dicevano di non divulgarle. Invece lei le ha divulgate, ma non sappiamo per quale motivo, se aveva magari qualcuno che voleva far rilasciare"* (cfr. verbale 2, pag. 8, D63) oltre che *"Lei spesso chiedeva i numeri di telefono di chi era lì o faceva delle foto e ha passato queste informazioni, diceva chi c'era a quella riunione quel giorno. Dava queste informazioni"* (cfr. verbale 2, pag. 8, D64).

Oltracciò, è doveroso evidenziare che l'insieme del racconto relativo alle traversie ingenerate dalla collaborazione con la menzionata organizzazione, risulta esclusivamente ancorato a fattualità a loro volta riferite a A. _____ (cfr. verbale 2, pag. 8, D62 e D66; pag. 9, D69 e segg.). Così, alla luce delle considerazioni che precedono e conto tenuto del fatto che il solo apprendere da terzi d'essere oggetto di ricerche, minacce o intimidazioni

zioni, non permette ad esso solo di ammetterne la loro esistenza e di dedurre un rischio di persecuzioni future ex art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3586/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-5905/2018 del 17 gennaio 2020 consid. 5.4), il resoconto di A._____ può essere qualificato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima persona.

8.3 Proseguendo nella disamina, il Tribunale rileva che le considerazioni che precedono non mutano neppure esaminando il documento allegato al ricorso, consistente in un'asserita sentenza emessa dal tribunale islamico di L._____. In proposito, v'è anzitutto da osservare che la traduzione dell'atto in parola recita segnatamente "*Timbri e marca da bollo apposti sul documento originale archiviato nei nostri registri dopo la notifica*" (cfr. atto del Tribunale n. 3). Ne discenderebbe dunque, secondo il senso e come anche ipotizzato dai ricorrenti negli scritti del 22 luglio 2020 e dell'11 settembre 2020, che l'esemplare originale della sentenza sia conservato negli archivi del tribunale islamico di L._____, mentre lo scritto rimesso al Tribunale, sia una copia autenticata per mezzo di timbri e firme.

Le conclusioni alle quali è giunto il (...) nell'ambito della perizia allestita il 13 agosto 2020, hanno però attestato che: "*Zwei der «Stempelabdrücke» – debitamente perimetrati in rosso e riconducibili al summenzionato stralcio di traduzione (cfr. atto del Tribunale n. 12) – wurden mit einem kostengünstigen und leicht erhältlichen Drucksystem (Injekt) hergestellt (siehe Beilage) und nicht wie zu erwarten mit einem Stempelwerkzeug produziert. Dieser Umstand lässt offen, ob es sich hierbei um eine beglaubigte Kopie oder um eine Fälschung handelt*". Dalle risultanze peritali emerge pertanto come gli elementi intrinsechi al documento cartaceo, contraddicano chiaramente le indicazioni contenute nella traduzione e ribadite con gli scritti del 22 luglio 2020 e dell'11 settembre 2020. In effetti, i timbri che avrebbero dovuto essere apposti a fresco perché attestanti la natura di copia autenticata del documento, risultano invece essere stati applicati per mezzo di un apparecchio di copiatura di tipo toner. Inversamente, i bolli che avrebbero dovuto essere applicati tramite stampa – poiché fotocopie dei timbri apposti sull'atto conservato in originale presso gli archivi dell'autorità siriana – risultano *in casu* essere stati impressi a fresco.

Ebbene, tali importanti ed incontrovertibili incoerenze minano irrimediabilmente la fedefacenza del mezzo di prova, tanto più se considerato che essendo notoriamente reperibili nel contesto siriano, simili documenti dispongono di uno scarso valore probatorio, di modo che le esigenze volte ad ammetterne l'autenticità sono particolarmente rilevante (cfr. tra le tante,

sentenza del Tribunale D-7271/2018 del 14 marzo 2019). Anzi, a ben vedere, siffatte contraddizioni denotano finanche la contraffazione del mezzo di prova esaminato. Di conseguenza, onde evitarne un ulteriore utilizzo abusivo – e ritenuto che giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente – si giustifica in specie la confisca dell'atto in parola.

8.4 Per sovrabbondanza, pur non essendo determinante nel caso in rassegna, non è inopportuno sottolineare che la ragione dell'espatrio sembrerebbe dettata principalmente dalla situazione generale vigente in Siria piuttosto che all'esistenza di un timore di persecuzioni (cfr. verbale 2, pag. 4, D27).

8.5 In definitiva, quandanche tempestive, le dichiarazioni di A. _____ non possono essere considerate verosimili, sicché non v'è modo di ritenere – indipendentemente da un'effettiva integrazione della succitata associazione – ch'ella sia stata esposta alle autorità siriane, né tantomeno che sia stata oggetto di persecuzioni per i motivi allegati. Pertanto, su tale punto, l'impugnativa dei ricorrenti dev'essere respinta.

9.

Per il resto, è doveroso rammentare che le difficili condizioni securitarie e congiunturali causali ad un conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma possono semmai fungere da discriminante nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6024/2019 del 5 dicembre 2019 con riferimenti ivi citati). Su tali presupposti, ed essendo stati gli insorgenti ammessi provvisoriamente in Svizzera, siffatta questione non ha motivo di essere esaminata nel procedimento in rassegna.

10.

Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo in esame non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11.

Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed

inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

L'impugnativa va quindi respinta.

12.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto

13.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Tuttavia, potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

14.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Il mezzo di prova prodotto con il ricorso (la sentenza del tribunale islamico di L. _____ del [...]) è confiscato.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Jesse Joseph Erard

Data di spedizione: